

N. 1101/07

Sent.



CONTENZ. N. 2319/06
CRONOL. N. 15212
RIPERT. N. 3339
COMUNICAZ. N. 2
DER. MINUTA 1163
P.M.
Esente da bollo L.400/99

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Parma - Sez. I - riunito in Camera di Consiglio e composto dai Magistrati:

DOTT. STELLARIO BRUNO PRESIDENTE
DOTT. NICOLA SINISI GIUDICE
DOTT. ANTONELLA IOFFREDI GIUDICE REL.

Oggetto:

Intermediaz. mobiliare.

ha pronunciato la seguente

SENTEZA

nella causa civile promossa da:

[REDACTED] e [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. [REDACTED] ed elettrivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Parma, [REDACTED]

- ATTORI -

contro

[REDACTED] con sede in [REDACTED] ed in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] ed elettrivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Parma, [REDACTED]

- CONVENUTA -

Causa Civile iscritta al n. 2319/06 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:

Per la convenuta:

“Voglia l'ill.mo Tribunale, contrariis relectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE

accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità, improcedibilità dell'azione di annullamento proposta dai [REDACTED] per intervenuta prescrizione ex art. 1442 c.c..

NEL MERITO

In via principale

respingere le domande tutte ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa:

In via subordinata

-nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità e/o di annullamento ex adverso formulate, e di conseguente condanna della Banca alla restituzione delle somme versate dagli autori per l'acquisto dei titoli obbligazionari Cirio Finance Luxembourg 00/03 effettuati in data 1° agosto 2000 e 14 marzo 2001, dichiarare l'obbligo dei clienti e per l'effetto condannare i medesimi alla restituzione, a favore della Banca, dei suddetti titoli, delle cedole incassate (pari a Euro 24.600,80), e di tutte le somme percepite in virtù dei predetti investimenti, ivi compreso il rimborso parziale di Euro 12.031,89 avvenuto in data 3 marzo 2006, quale effetto naturale della pronuncia di nullità e/o annullamento;

-nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria proposta in via subordinata dai [REDACTED], escludere il risarcimento o limitarlo per le ragioni esposte in narrativa”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] e [REDACTED], agivano in giudizio contro il [REDACTED], esponendo di avere acquistato, dalla filiale [REDACTED] obbligazioni "Cirio Lux", in data 1 agosto 2000 ed in data 14.3.2001; che, in data 2 novembre 2002, si verificava il *cross default* delle obbligazioni del gruppo Cirio.

Parte attrice insisteva, pertanto, per la declaratoria di nullità del contratto d'investimento stipulato con la banca, per violazione di norme imperative di legge; in subordine, per l'annullamento del contratto, per avere la banca agito in conflitto d'interessi, in quanto creditrice delle società Cirio, che aveva indotto le medesime all'emissione delle obbligazioni per cui è causa. Chiedeva, conseguentemente, la condanna della convenuta alla restituzione di quanto versato. Insisteva, in ogni caso, per la condanna della convenuta al risarcimento del danno subito dalla parte attrice in conseguenza della violazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente agli intermediari finanziari.

Si costituiva in giudizio parte convenuta, opponendosi all'accoglimento delle domande, deducendo di avere assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente e, in subordine, chiedeva che, in caso di declaratoria di nullità o di annullamento dei contratti, i convenuti venissero condannati al rimborso delle somme riscosse a titolo di cedole (euro 24.600,80) e di parziale rimborso (euro 12.031,89), in caso di accoglimento della domanda di risarcimento del danno, il risarcimento andasse conseguentemente limitato.

Svolte l'attività istruttoria e la discussione, il Collegio tratteneva la causa a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

A parere di questo Collegio, la domanda appare fondata e va, pertanto, accolta nei termini che seguono.

Prendendo in esame la disciplina giuridica vigente all'epoca dell'operazione (ed attualmente), si osserva quanto segue.

Inoltre, (h) gli intermediari devono consegnare il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari conforme all'allegato del Regolamento Consob.

Ancora, (i) (art. 29 regolamento Consob) gli intermediari autorizzati devono astenersi dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni finanziarie non adeguate al profilo dell'investitore per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, tenuto conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile, in relazione ai servizi prestati; quando ricevono dall'investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo devono informare di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione; qualora l'investitore intenda comunque dar corso all'operazione, gli intermediari autorizzati potranno eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine imparito per iscritto, ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Infine, (l) gli intermediari autorizzati non possono (art. 27 Regolamento Consob) effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti d'affari propri o di società del gruppo, a meno che abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione (o, in caso di operazione conclusa telefonicamente, l'assolvimento degli obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore risultino da registrazione su nastro magnetico o altro supporto equivalente).

Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati ai clienti nello svolgimento dei servizi prestati spetta all'intermediario l'onere della prova di avere agito con la specifica diligenza richiesta (art. 23 TUF). Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta in causa e dall'attività istruttoria svolta, emerge che gli attori, in data 01.08.2000, sottoscrivevano il contratto quadro, nel quale si dava atto che l'Istituto di credito aveva assunto le preliminari informazioni sulla esperienza/conoscenza in

materia di investimenti finanziari, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la propensione al rischio dei clienti.

Salvo documento, debitamente compilato in pari data, è stato prodotto in causa dalla banca convenuta (doc 3).

Tuttavia, in occasione dei due investimenti per cui è causa, al momento di sottoscrivere l'ordine di acquisto, non risulta che i convenuti siano stati informati per iscritto dalla banca della circostanza che quest'ultima aveva esposizioni nei confronti del gruppo Cirio e, dunque, sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione, né risulta che i medesimi abbiano acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione delle operazioni. Ciò, in violazione dell'art.27 Reg. Consob, che vieta agli intermediari finanziari di compiere operazioni in conflitto di interessi in mancanza di tali condizioni.

Vi è di più, non risulta che i convenuti siano stati sufficientemente edotti della natura e rischiosità dei titoli acquistati. In particolare, non risulta che costoro siano stati avvertiti della non adeguatezza delle operazioni finanziarie che andavano a compiere, informazione che avrebbe dovuto essere espressamente riportata negli ordini d'acquisto per cui è causa. Ne consegue che la banca convenuta deve ritenersi responsabile anche della violazione dell'art. 29 Reg. Consob.

Non vi è dubbio, infatti, che i titoli Cirio emessi sulla borsa del Lussemburgo, privi di *rating* e soprattutto privi di prospetto informativo (e, dunque, delle informazioni dettagliate, soggette al vaglio della Consob, che sono necessarie agli investitori non professionali per comprendere e valutare la natura dell'investimento loro proposto), fossero riservati agli investitori istituzionali, salvo la possibilità di vendita alla clientela *retail* (al di fuori della sollecitazione del pubblico risparmio) purché con l'osservanza di quanto dispone dall'art. 29 cit.

Quanto alle conseguenze giuridiche delle molteplici violazioni accertate, non può dirsi che esse siano causa di nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 c.c.

In base a tale norma, va, infatti, considerato nullo il contratto che si ponga in contrasto con norme imperative.

Le banche e gli altri intermediari finanziari, nella prestazione dei servizi di investimento, hanno per legge (art 21 TUF e Regolamento Consob) una serie di obblighi informativi nei confronti dell'investitore, previsti a tutela, non solo degli interessi del cliente, ma anche dell'integrità del mercato, ed hanno l'obbligo di non effettuare operazioni in strumenti finanziari non adeguate al profilo finanziario del cliente e/o in conflitto d'interessi.

In particolare, gli operatori finanziari nei servizi di investimento, ai sensi dell'art. 21 TUF (a) devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; (b) acquisire le informazioni necessarie dei clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; (c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti d'interesse, e, in situazione di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento; (d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi; (e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

In particolare, ai sensi dell'art. 28 Reg. Consob, (a) devono informare adeguatamente l'investitore in ordine alle caratteristiche ed al rischio dei prodotti finanziari oggetto dei servizi di investimento; (b) devono chiedere notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, (c) la sua situazione finanziaria, (d) i suoi obiettivi di investimento, (e) la sua propensione al rischio. Tali informazioni sul cliente debbono essere raccolte prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento; l'eventuale rifiuto di fornire le informazioni richieste deve risultare dal contratto o da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore.

Ancora (art. 23 TUF), (f) i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento ed accessori devono essere redatti per iscritto (ed avere il contenuto prescritto dall'art. 30 Regolamento Consob) e (g) gli intermediari devono consegnarne un esemplare al cliente in occasione delle operazioni d'investimento; l'inosservanza della forma scritta, o di quella diversa prescritta dalla Consob per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, comporta, per espressa previsione legislativa, la nullità del contratto, che può essere fatta valere solo dal cliente.

Nella fattispecie, gli obblighi violati, pur essendo previsti da norme imperative, attengono ad una fase precedente alla stipulazione del contratto con l'investitore (obblighi di informazione sul grado di propensione al rischio, gli obiettivi di investimento, ecc del cliente) o successiva, di esecuzione dello stesso (obbligo di astenersi dall'eseguire operazioni non adeguate) e non ne vengono ad integrare la struttura od il contenuto, come richiesto dall'art. 1418 c.c.

Deve, invece, ritenersi che, nel caso concreto, ci si trovi di fronte ad un grave inadempimento contrattuale della banca.

Va, conseguentemente, accolta la domanda di condanna della convenuta al risarcimento del danno sofferto dalla parte attrice, danno che si ritiene pari agli esborsi operati dalla medesima in occasione dell'investimento per cui è causa (euro 208.037,98), detratta la somma complessiva di euro 24.600,80, per cedole riscosse in virtù dell'investimento, nonché la somma di euro 12.001,89, ricevuta dagli attori in data 3.3.2006, a titolo di rimborso parziale, per cui non vi è stata contestazione. Non può, al contrario, riconoscersi un'incidenza sui danni risarcibili, nel fatto che gli attori restino in possesso dei titoli oggetto di causa. Non si ritiene, infatti, che la convenuta abbia assolto all'onere probatorio posto a suo carico semplicemente producendo una visura Bloomberg del 2006 relativa al valore che il titolo avrebbe avuto nel periodo ivi riportato.

Agli attori va, pertanto, liquidato il complessivo danno pari ad euro 171.405,29, oltre interessi legali dal di degli esborsi al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis relectis*,
dichiara tenuta e condanna il [REDACTED] a risarcire a [REDACTED] e [REDACTED] i
danni subiti per le causali di cui alla parte motiva, che liquida in complessivi euro 171.405,29, oltre
interessi legali dal di dell'esborso al saldo.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 13.548,00, di cui euro 4.031,00 per diritti, euro 517,92 per spese ed euro 9.000,00 per onorario,

oltre rimborso forfetario del 12,5% sui diritti ed onorari, Iva e Cpa come per legge, dichiarandole compensate per il restante quarto.

Così deciso in Parma, il 25.09.2007.

Il Giudice est.

Dott. Antonella Ioffredi



Il Presidente

Dott. Spallario Bruno

